



Legge di bilancio 2025
Esiti dibattito parlamentare

Nota di Aggiornamento

23 dicembre 2024



Sommario

1.	PREMESSA E VALUTAZIONE GENERALE	2
2.	INTERVENTI (ULTERIORI) IN LINEA CON LE ISTANZE DI CONFINDUSTRIA	3
3.	MODIFICHE AL DDL NELLA DIREZIONE AUSPICATA DA CONFINDUSTRIA	6
4.	TEMI E CRITICITA' TUTTORA APERTI	8
5.	ALTRE MISURE DI INTERESSE	10

1. PREMESSA E VALUTAZIONE GENERALE

Il 20 dicembre 2024, la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura e con modifiche, votando la questione di fiducia posta dal Governo, il Disegno di legge di Bilancio per il 2025 (di seguito anche: “DDL” o “Manovra”), che ora passa all’esame del Senato, dove non sono attesi ulteriori correttivi.

Durante l’esame parlamentare sono state apportate modifiche e integrazioni al DDL, alcune, seppur con alcuni *caveat*, nella direzione auspicata da Confindustria.

Nella versione presentata dal Governo al Parlamento, la Manovra - in un contesto di stallo dell’economia italiana e con un perdurante andamento negativo della produzione industriale - non risultava incisiva, soprattutto a causa della sostanziale mancanza di una visione di politica industriale e di un orientamento agli investimenti e alle imprese. Presupposti, questi ultimi, necessari per non disperdere, ma anzi consolidare, quello slancio che l’economia italiana ha saputo mostrare in anni recenti.

Pertanto, Confindustria, pur apprezzando l’attenzione posta sui conti pubblici in coerenza con un quadro di politica fiscale volto a centrare gli obiettivi del Piano Strutturale di Bilancio (PSB), aveva segnalato l’assenza di risposte sui punti sopra richiamati e l’esigenza di interventi di integrazione e rafforzamento della Manovra.

L’esame parlamentare ne ha in parte modificato l’intonazione di fondo, riequilibrandola nella direzione del sostegno alle imprese; sebbene il disegno appaia, per certi versi, ancora parziale e incompleto, rappresenta un segnale di attenzione e di risposta alle istanze del mondo imprenditoriale.

In particolare, va nella direzione indicata da Confindustria l’introduzione, in via sperimentale per un anno e pur con una serie di limitazioni applicative, della c.d. **IRES premiale**, cioè una riduzione dell’imposta che premia le imprese che decidono di trattenere gli utili in azienda e destinarli a progetti di investimento.

La misura prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, un taglio di quattro punti percentuali (quindi dal 24 al 20 per cento) dell’IRES a favore delle imprese che: *i*) accantonano a riserva almeno l’80 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e *ii*) destinano il 30 per cento di questi utili accantonati e, comunque, una misura non inferiore al 24 per cento degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, ad acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi di cui agli allegati A e B di Transizione 4.0, nonché di beni idonei ad accedere a Transizione 5.0, effettuati fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025. Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro (art. 1, commi 436 - 444).

Si dispone che, per l’accesso al beneficio, nel 2024 le imprese debbano altresì:

- mantenere il numero di unità lavorative annue non inferiore alla media del triennio precedente;
- effettuare nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che costituiscano incremento occupazionale in misura pari almeno all’1 per cento del numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- non aver fatto ricorso alla CIG, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, a eccezione dell'ipotesi di cassa integrazione ordinaria necessaria per far fronte a situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (ai sensi dell'art. 11, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 148/2015).

Inoltre, l'impresa decade dal beneficio se distribuisce l'utile accantonato entro il 2026 o se cede o dismette i beni oggetti di investimento entro 5 anni.

Si tratta di un primo segnale di attenzione, che avvia un percorso virtuoso di riduzione della pressione fiscale per le imprese che pagano l'IRES e realizzano investimenti, vale a dire quelle che rappresentano uno dei pilastri del nostro sistema industriale.

Su un diverso - ma in qualche modo collegato - versante, grazie all'azione di Confindustria l'iter parlamentare ha condotto a riformulare la disposizione di cui all'**art. 112 del DDL** che prevedeva, per società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico dello Stato, l'obbligo di integrare la composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del MEF (art. 1, commi 856 - 857).

Confindustria ha criticato con forza questa disposizione e la riformulazione approvata in Parlamento vede l'eliminazione dell'obbligo di nomina di un rappresentante ministeriale, sostituendolo con l'onere, per gli organi di controllo delle società (e di enti, organismi e fondazioni) che ricevono un contributo pubblico di entità significativa, di accertare che il relativo utilizzo sia avvenuto nel rispetto delle finalità previste, inviando al MEF una relazione annuale sulle risultanze delle verifiche effettuate.

Inoltre, si segnala che il passaggio parlamentare ha confermato, senza modifiche sostanziali, la **riduzione strutturale dell'imposizione fiscale per i redditi di lavoro dipendente** fino a 40 mila euro, che sostituisce e migliora la misura temporanea di taglio del cuneo fiscale e contributivo sperimentata negli ultimi anni, nonché la **deduzione maggiorata**, ai fini IRES, del costo relativo ai nuovi assunti per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

Di seguito, l'analisi delle principali misure introdotte o modificate durante l'iter alla Camera, incluse quelle su cui sarà necessario continuare l'interlocuzione con il Governo; per le altre misure di interesse si rinvia all'[Audizione di Confindustria-testo lungo sul DDL di Bilancio](#).

2. INTERVENTI (ULTERIORI) IN LINEA CON LE ISTANZE DI CONFINDUSTRIA

Come anticipato, durante l'iter parlamentare sono state introdotte alcune misure che, seppur con alcuni *caveat*, vanno nella direzione di sostenere gli investimenti e le imprese.

Rilevanti, in tal senso, anzitutto i correttivi al credito d'imposta **Transizione 5.0**, che ne semplificano e rafforzano l'operatività, pur non incrementando le percentuali di agevolazione, come pure era stato invece anticipato dal Governo (art. 1, commi 427 - 429).

In particolare, le modifiche approvate intervengono nei seguenti termini:

- quanto al calcolo dell'agevolazione, si passa da 3 a 2 scaglioni di investimenti rilevanti, con modifica delle relative aliquote: il primo ingloba investimenti fino a 10 milioni di euro con aliquota al 35 per cento (in precedenza, per gli investimenti fino a 2,5 milioni si applicava un'aliquota del 35 per cento; per quelli tra 2,5 e 10 milioni l'aliquota applicabile era del 15 per cento); il secondo scaglione si riferisce agli investimenti da 10 a 50 milioni, con aliquota al 5 per cento. Di conseguenza, vengono soppresse le disposizioni relative a: *i)* l'incremento del credito d'imposta al 20 per cento, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 per cento o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, per il quale era prevista l'aliquota del 15 per cento; *ii)* l'incremento del credito d'imposta al 25 per cento, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10 per cento o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, per il quale era prevista l'aliquota del 15 per cento;
- si introducono due ipotesi di presunzione di riduzione dei consumi per: *i)* gli investimenti in beni 4.0 di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. Per tali beni, si presume che il contributo al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva, o dei processi interessati dall'investimento, sia rispettivamente del 3 e del 5 per cento, ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore; *ii)* i progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (*Energy Service Company* certificate da organismo accreditato, ESCo), alle quali si può riconoscere il credito d'imposta per i progetti effettuati presso l'azienda cliente. In tal caso, il risparmio energetico si considera conseguito in presenza di un contratto di EPC (*Energy Performance Contract*) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura o ai processi produttivi;
- si consente la cumulabilità di questa agevolazione con il credito d'imposta per investimenti effettuati nella ZES Unica e nelle ZLS. Inoltre, è prevista, nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta, aumentandola, per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5 per cento (si passa dal 120 per cento al 140 per cento del costo) e per i moduli composti da celle bifacciali ad etero-giunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (si passa dal 140 per cento al 150 per cento del costo) e si estende tale incremento anche ai moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5 per cento (al 130 per cento del costo);
- si prevede che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Infine, si prevede che la possibilità di fruizione del credito d'imposta, con le nuove aliquote, in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sia subordinata a una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Con riferimento agli interventi per il Mezzogiorno, durante l'esame parlamentare e nella direzione auspicata da Confindustria, è stato introdotto un **nuovo sgravio contributivo per le imprese meridionali**, che prende il posto dell'attuale Decontribuzione Sud, pur mutuandone l'impostazione di fondo, cioè di una misura che - senza soluzione di continuità col regime vigente - agisce in modo diretto sul costo del lavoro.

In particolare, essa riconosce ai datori di lavoro privati l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per tutti i lavoratori impiegati a tempo indeterminato nelle imprese del Mezzogiorno (art. 1, commi 406 - 424). Tale misura si estende fino al 2029 e prevede un *decalage* di aliquote e tetti massimi di esonero. La decontribuzione sarà in *de minimis* per le micro, piccole e medie imprese (Reg. UE n. 2831/2023); le grandi dovranno dimostrare un incremento occupazionale dei contratti a tempo indeterminato e l'attuazione della misura è subordinata, per questa categoria di imprese, alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea (la sua efficacia è quindi sospesa fino alla decisione).

È vietato il cumulo della misura con le forme di decontribuzione - previste dal decreto-legge n. 60/2024 (c.d. DL Coesione) - per l'autoimpiego, i giovani, le donne e lavoratori svantaggiati nella ZES Unica, che valgono solo per le nuove assunzioni e che hanno, comunque, visto un incremento di risorse nella Manovra. Nel complesso, lo stanziamento per la misura è di circa 7 miliardi di euro, fino al 2030.

Si tratta di un risultato concreto, considerando, tra le altre cose:

- la fisionomia molto diversa - orientata sul sostegno agli investimenti (finalità già coperta dal credito d'imposta ZES Unica) anziché sull'abbattimento del costo del lavoro - della norma di principio originariamente inserita nel DDL Bilancio;
- il fatto che la nuova formulazione, seppur con risorse inferiori, abbia un profilo temporale più omogeneo e teoricamente certo negli anni, evitando "salti" di stanziamenti di risorse (es. la norma originaria del DDL Bilancio prevedeva uno stanziamento di 2,4 miliardi per il 2025 e di 1 miliardo per il 2026), che avrebbero rischiato di spiazzare le scelte imprenditoriali e di minare la certezza operativa della misura;
- le note difficoltà legate alla compatibilità di questa misura con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, che ne hanno sempre rappresentato l'ostacolo principale.

In sede parlamentare, sono stati approvati anche alcuni interventi in tema di **Fondo di garanzia per le PMI** (FdG o Fondo).

In particolare, recependo un'istanza di Confindustria, è stata disposta la proroga della riforma del Fondo per il 2025, che rappresenta una misura agevolativa di fondamentale importanza per favorire l'accesso al credito delle imprese e rifinanziato il Fondo per 200 milioni di euro, sempre per il 2025.

Al riguardo, la percentuale di garanzia sulle operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità delle MPMI viene ridotta al 50 per cento, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono, e si innalza da 80.000 a 100.000

euro l'importo massimo di ammissibilità delle operazioni finanziarie sulle quali opera la copertura del Fondo fino all'80 per cento in caso di riassicurazione (art. 1, comma 450 - 454). Inoltre, è stata opportunamente rivista la definizione di *mid-cap* rilevante ai fini della disciplina in esame, eliminando la soglia minima di 250 dipendenti; un'impresa può infatti rientrare nella categoria anche con un numero di dipendenti inferiore a 250, qualora superi le soglie di fatturato e totale attivo della definizione europea di PMI.

Accanto a questi interventi, si segnala, tuttavia, l'introduzione di un premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori che si avvalgono delle garanzie pubbliche rilasciate dal FdG. Confindustria si è attivata fin da subito, evidenziando le diverse criticità collegate a una misura di questo tipo, che rischia di generare tensioni nel rapporto tra soggetti finanziatori e imprese finanziate. Sul punto, anche grazie a tale azione, la portata della nuova disposizione è stata temperata dalla previsione che, diversamente dalla prima versione della norma - che conteneva le soglie di rilevanza per l'applicazione del premio e le modalità per calcolarlo - rinvia a un decreto attuativo, adottato da MIMIT e MEF, la definizione delle modalità attuative della misura e dei criteri di calcolo di tale premio. Anche nella versione approvata la norma presenta delle criticità. Si prevede, infatti, che il contributo aggiuntivo, sebbene non determinato, è dovuto dal 1° gennaio 2025. Ciò determina forte incertezza per le banche e occorrerà verificare l'effetto della previsione al fine di scongiurare potenziali effetti negativi sull'accesso al credito.

Infine, conforme a una richiesta di Confindustria anche l'estensione del **reverse charge** al settore logistica con riguardo a tutti i servizi di trasporto e movimentazione merci e altri servizi di logistica effettuati mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o altri rapporti negoziali (art. 1, commi 57-62). Il **reverse charge** rappresenta una deroga alle ordinarie regole di assolvimento dell'IVA, comportando lo spostamento dell'obbligo dal prestatore al committente; pertanto, la sua applicazione deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'UE. La norma approvata dispone che, nelle more di questo processo autorizzativo, si possa optare per autorizzare il committente al versamento dell'imposta in nome e per conto del prestatore, ferma la sua responsabilità solidale.

3. MODIFICHE AL DDL NELLA DIREZIONE AUSPICATA DA CONFINDUSTRIA

Durante l'esame parlamentare sono state poi approvate modifiche alle misure del DDL, che vanno, sebbene in alcuni casi solo in parte, nella direzione auspicata da Confindustria.

In primo luogo, come anticipato in premessa, nel corso dell'*iter* e anche grazie all'azione di Confindustria, è stata riformulata la disposizione contenuta all'art. 112 del DDL che prevedeva, per società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico dello Stato, l'obbligo di integrare la composizione del collegio di revisione o sindacale con un **rappresentante del MEF** (art. 1, commi 856 - 857).

L'imposizione di un sindaco o revisore di nomina ministeriale rappresentava una scelta sproporzionata, denotando una diffidenza eccessiva verso le imprese e, al contempo, non considerando che le principali misure di incentivazione sono già soggette a forme di monitoraggio, spesso già molto onerose per le imprese stesse.

La riformulazione approvata in Parlamento ha eliminato l'obbligo di nomina del rappresentante ministeriale, sostituendolo con l'onere, per gli organi di controllo interni, di

effettuare attività di verifica volte ad accertare che l'utilizzo dei contributi pubblici avvenga nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono concessi e di inviare annualmente al MEF una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

Il livello di significatività del contributo dovrà essere stabilito con successivo DPCM.

In proposito, occorrerà inoltre considerare gli effetti che lo stesso DPCM avrà rispetto alla connessa previsione che, a decorrere dal 2025 - ed estendendo una misura vigente per le PA - preclude agli operatori economici sopra richiamati la possibilità di effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le stesse finalità nel triennio 2021-2023.

In sede parlamentare, è stata poi modificata la disciplina prevista in materia di imposta sui servizi digitali, cd. **web tax**, parzialmente in linea con le istanze di Confindustria (art. 1, commi 21 - 22).

In particolare, il DDL aveva eliminato entrambe le soglie soggettive per l'applicazione dell'imposta sui servizi digitali (ricavi complessivi non inferiori a 750 milioni di euro e ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati nel territorio dello Stato, non inferiori a 5,5 milioni di euro), determinando l'estensione del relativo ambito applicativo a tutte le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.

Sul punto, il correttivo approvato in Parlamento reintroduce uno dei due presupposti, vale a dire il limite minimo di 750 milioni di euro di ricavi totali, di qualunque natura e ovunque realizzati, mentre non ha ripristinato anche la soglia di ricavi derivanti da servizi digitali.

In luogo dell'attuale versamento dell'imposta in una unica soluzione, viene introdotto altresì un acconto, da versare entro il 30 novembre dell'anno solare in cui sorge il presupposto d'imposta, pari al 30 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Di conseguenza, il versamento a saldo dell'imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell'anno solare successivo a quello di corresponsione dell'acconto.

Inoltre, con riferimento agli interventi nel Mezzogiorno, durante l'esame parlamentare è stato incrementato di 600 milioni di euro per il 2025 lo stanziamento per il **credito d'imposta ZES Unica**, che quindi passa da 1,6 a 2,2 miliardi di euro per il 2025 (art. 1, commi 485 - 491).

In linea con le istanze di Confindustria, è stato anche disposto il parziale rifinanziamento della dotazione del **Fondo Automotive** di competenza del MIMIT, per 200 milioni in ciascuno degli anni 2026 e 2027 (Tabella n. 3 - Stato di previsione del MIMIT).

Su un diverso versante, e come noto, accogliendo una proposta di Confindustria, il DDL introduce poi **una detassazione delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro** - entro il limite di 5.000 euro annui - ai dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione. La misura riguarda i titolari di reddito non superiore a 35.000 euro annui e che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri, per i primi due anni dall'assunzione. Si tratta del primo step di quel Piano per l'abitare sostenibile di cui Confindustria ha inteso farsi parte attiva e propositiva e che concretizza un impegno delle imprese per affrontare un problema molto sentito in diverse aree del Paese.

In tal senso, il DDL contiene anche una norma programmatica in base alla quale, con successivo DPCM, verrà approvato un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato "Piano casa Italia". Tale Piano sarà dedicato al rilancio delle politiche abitative a supporto di persone e famiglie e punterà, tra le altre cose, a individuare modelli

innovativi di *governance* e finanziamento dei progetti, razionalizzando l'offerta abitativa disponibile. Si tratta di una misura che può rappresentare la cornice per realizzare il Piano allo studio di Confindustria. Al riguardo, in sede parlamentare, è stata approvata una nuova disposizione che, per il finanziamento delle iniziative di tale **Piano casa Italia**, autorizza la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro il 2029 e 230 milioni di euro per il 2030. Al riparto delle risorse si provvederà con decreto del MIT, di concerto con il MEF, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa.

In materia sanitaria è stata poi approvata una nuova disposizione secondo cui, nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 del PNRR e per di ridurre il fenomeno dell'attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, **il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati** è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali, a decorrere dal 2026, al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti di medicina generale, di recupero e riabilitazione (art. 1, comma 279).

4. TEMI E CRITICITA' TUTTORA APERTI

Alcune proposte di Confindustria, pur entrate nel dibattito, non sono state accolte in sede emendativa e dovranno, pertanto, essere ancora oggetto di interlocuzione con il Governo e il Parlamento nei prossimi mesi.

In primo luogo, era stato proposto un intervento di natura interpretativa relativo all'ambito soggettivo di applicazione dell'**addizionale IRPEF** del 10 per cento, prevista, a certe condizioni, per i compensi variabili dei *manager* del settore finanziario. Infatti, l'assenza a tal fine di una definizione di "settore finanziario" ha determinato notevoli incertezze interpretative e conseguenti contenziosi ed è, quindi, necessario chiarire che: *i*) si considerano rientranti nel settore finanziario gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria, come definiti dalle lettere a) e b), del comma 1 del medesimo articolo; *ii*) non possono considerarsi operanti nel settore finanziario le "società di partecipazione non finanziaria", con la conseguenza che, nei confronti dei dirigenti di queste società, non trova applicazione l'addizionale IRPEF del 10 per cento sui compensi variabili.

In secondo luogo, in tema di **fringe benefit per le auto aziendali**, la Manovra ha introdotto una nuova modifica al regime impositivo per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (cd. *fringe benefit*), superando la precedente impostazione che disponeva una tassazione graduale in relazione alle emissioni di CO₂ e introducendo una distinzione basata solo sulla tipologia di alimentazione (elettrica o non elettrica).

Sul punto, per superare alcuni profili critici relativi all'ambito di applicazione della misura, Confindustria aveva proposto di: *i*) semplificare la disposizione, prevedendo che le nuove regole trovassero applicazione solo ai veicoli assegnati dopo il 1° gennaio 2025 a prescindere dalla data di immatricolazione; *ii*) tutelare quelle imprese che, nell'avviare processi di ammodernamento del parco auto aziendale, abbiano effettuato il passaggio verso veicoli comunque ibridi, ma riconducibili alle altre tecnologie denominate "*mild hybrid*" o "*full hybrid*" (non *plug-in*). In particolare, si era proposto di mantenere l'attuale aliquota del 30 per cento - prevista per i veicoli che si collocano nella fascia di emissione di CO₂ superiore a 60 ma non a 160 g/km (in cui si collocano la maggior parte dei veicoli ibridi non

plug-in) - fino al termine dell'anno 2028, in modo da consentire l'esaurimento dei recenti contratti di locazione delle flotte aziendali.

Inoltre, non è stata introdotta la proroga di almeno un anno del **credito d'imposta per le zone logistiche semplificate (ZLS)**, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2024 e fino al 15 novembre 2025, soprattutto in ragione dello scarso utilizzo dell'agevolazione per il 2024, dovuto a un ristretto ambito temporale di applicazione della misura. Al riguardo, si segnala tuttavia che, durante l'iter parlamentare, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare tale agevolazione, per l'anno 2025, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Durante il passaggio parlamentare, non ha trovato accoglimento anche la proposta di rifinanziare i **contratti di sviluppo, gli accordi di innovazione** e gli IPCEI, che rappresentano uno degli strumenti di politica industriale più significativi di sostegno agli investimenti produttivi e di R&S.

Il Parlamento ha anche approvato alcune misure relative al **Piano Transizione 4.0**, rispetto al quale, come noto, durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 55/2024 (cd. DL Fiscale collegato alla Manovra), è stata disposta un significativo incremento delle risorse stanziare, in misura pari a 4,7 miliardi di euro.

In particolare, la Manovra rimodula ora il termine finale per l'effettuazione degli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A secondo la disciplina di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella formulazione previgente rispetto alla legge di bilancio, fissandolo al 31 dicembre 2024, in luogo del 31 dicembre 2025.

Al contempo, si disciplina il credito d'imposta per gli investimenti nei beni di cui all'Allegato A, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Al riguardo, si segnalano due novità rispetto alla disciplina attuale: *i*) l'agevolazione non si applica più agli investimenti nei beni di cui all'Allegato B (*software*); *ii*) si introduce un limite massimo di spesa per l'incentivo, pari a 2,2 miliardi di euro, aprendo a un meccanismo di prenotazione fino a esaurimento delle risorse. Questo limite non si applica agli acquisti per i quali, prima della pubblicazione della legge di bilancio, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato l'acconto del 20 per cento (art. 1, commi 445 - 448).

In materia di **dispositivi medici**, le disposizioni che intervengono sulla governance del settore (art. 1, commi da 329 a 331) si limitano a definire alcuni aspetti dell'attuazione del programma nazionale di HTA, nonché a istituire un controllo di natura esclusivamente finanziaria per il contenimento della spesa lasciando inalterato il tetto di acquisto dei *device* previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Pertanto, si registra l'assenza di misure a favore dell'industria dei dispositivi medici, che invece richiede l'abrogazione del meccanismo del *payback*.

Si segnala, inoltre, l'assenza nel DDL di interventi volti a finanziare la fisiologica tendenza di aumento della **spesa farmaceutica ospedaliera**. Una spesa il cui netto sottofinanziamento è sostenuto da anni dalle imprese con il pagamento di un *payback* che continua a crescere.

Il passaggio parlamentare, inoltre, non è intervenuto per abrogare la disposizione che trasferisce una percentuale sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe A (farmaci essenziali e per malattie croniche) dalle aziende farmaceutiche ai grossisti (art. 1, comma 324). Questa misura, oltre che del tutto iniqua, non appare congrua nella cornice della Legge di Bilancio.

Sul punto, durante l'iter parlamentare, è stata approvata una disposizione che, per gli anni 2026 e 2027, attribuisce alle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (art. 1, comma 326).

Infine, si segnala l'assenza di previsioni significative dedicate all'energia, con particolare riferimento al **finanziamento alla ricerca sui nuovi vettori nucleari**, un tema su cui comunque lo stesso Governo, come indicato nel Piano di bilancio 2025-2029, intende intervenire, riconoscendone il potenziale di crescita e il ruolo nel promuovere la competitività del sistema industriale nazionale.

5. ALTRE MISURE DI INTERESSE

Misure fiscali

Come anticipato in premessa, la Manovra contiene interventi sul **cuneo fiscale**.

In particolare, si rende strutturale l'intervento sull'IRPEF introdotto lo scorso anno, come prima attuazione della delega fiscale (art. 1, comma 2). Pertanto, si conferma **l'accorpamento da quattro a tre degli scaglioni di reddito** ai fini IRPEF: fino a 28.000 euro aliquota al 23 per cento; da 28.000,01 euro a 50.000 euro, aliquota al 35 per cento; oltre 50.000 euro, aliquota al 43 per cento.

In luogo della misura dello scorso anno sul cuneo contributivo, si introduce un ulteriore intervento per i redditi di lavoro dipendente fino a 40.000 euro. In particolare, il meccanismo, articolato su bonus e detrazioni, prevede:

- il riconoscimento, per i soggetti con redditi annui di importo inferiore a 20.000 euro, di un trattamento integrativo monetario, anticipato dal datore di lavoro e che non concorre alla formazione del reddito, determinato applicando specifiche percentuali al reddito da lavoro dipendente;
- l'introduzione, per i soggetti con redditi annui di importo compreso tra i 20.000 e i 40.000 euro, di un'ulteriore detrazione dall'IRPEF, rapportata al periodo di lavoro, di importo differenziato per i lavoratori in ragione del reddito complessivo (art. 1, comma 6).

Da segnalare poi un articolato riordino degli oneri detraibili previsto per le sole persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, che tiene conto anche della composizione del nucleo familiare e della presenza di figli fiscalmente a carico (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) (art. 1, comma 10).

Al riguardo, in sede parlamentare e in linea con un'istanza di Confindustria, è stata approvata una modifica che esclude dal computo complessivo degli oneri e delle spese da

prendere in considerazione ai fini della determinazione dei limiti oltre i quali i percettori di reddito superiore a 75.000 euro non possono percepire detrazioni fiscali, le **somme investite nelle startup innovative e quelle investite nelle PMI innovative** (art. 1, comma 10).

Inoltre, in sede parlamentare sono state modificate le norme sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da operazioni in **cripto attività** (art. 1, commi 25 - 29). In primo luogo, viene elevata al 33 per cento (in luogo dell'originaria previsione del 42 per cento) l'aliquota della imposta suddetta per le plusvalenze e gli altri proventi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Viene, altresì, eliminata la soglia di **esenzione di 2.000 euro** attualmente vigente ai fini della loro tassazione e della deducibilità dell'eccedenza delle relative minusvalenze sulle plusvalenze, con conseguente ampliamento della base imponibile. Peraltro, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, si prevede la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data, purché lo stesso sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento. In tal caso, non si ha diritto al realizzo di minusvalenze deducibili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis, del TUIR.

Inoltre, si prevede di riaprire i termini per le agevolazioni fiscali in caso di **assegnazione e cessione di beni ai soci**, consistenti nell'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8 per cento (o del 10,5 per cento per le società non operative) sulla differenza tra il valore normale e quello fiscalmente riconosciuto dei beni, con l'ulteriore possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta mediante pagamento di un'imposta sostitutiva del 13 per cento (art. 1, commi 31 - 36).

Risulta poi approvata senza sostanziali modifiche la norma relativa all'obbligo di utilizzare strumenti tracciabili (a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare) per le **spese di trasferta** sostenute dai dipendenti ai fini della deducibilità in capo all'impresa e per la non imponibilità dei relativi rimborsi operati dall'azienda. La misura comporterà rilevanti oneri di adeguamento per le imprese in qualità di sostituti di imposta e dovremmo provare a chiedere un differimento della sua entrata in vigore (art. 1, commi 81-83).

Viene poi introdotto un innalzamento della misura dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per **giochi e scommesse online**; in particolare, l'inasprimento riguarda: giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, giochi di sorte a quota fissa e gioco del bingo a distanza, scommesse sportive a quota fissa raccolte a distanza, scommesse a quota fissa su eventi simulati (art. 1, commi 89 - 93).

Si introduce una misura che semplifica l'accesso all'**agevolazione sulla prima casa** che, ai fini dell'imposta sul registro, prevede l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento invece che quella del 9 per cento. L'aliquota ridotta, infatti, può essere applicata solamente se non si dispone di altro immobile acquistato con l'agevolazione oppure, laddove sia stata già goduta su un precedente acquisto, bisogna impegnarsi a cedere l'immobile agevolato. La modifica in commento aumenta a due anni (prima era 1 anno) il tempo entro il quale tale immobile deve essere venduto, onde evitare il recupero della maggiore imposta (art.1, commi 112 - 120).

Si dispone che le prestazioni di formazione erogate da enti e società di formazione destinate ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e finanziate dal fondo bilaterale, che

tali soggetti sono tenuti ad alimentare, sono **imponibili IVA**. Si esclude, pertanto, che si possa applicare l'esenzione IVA prevista per altre prestazioni di formazione (art. 1, comma 38).

Inoltre, nello Stato di previsione del MEF, viene istituito un fondo per il finanziamento di iniziative volte a favorire la **partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa**, pari a 70 milioni nel 2025 e a 2 milioni nel 2026 (art. 1, comma 457).

Lavoro, previdenza e ammortizzatori sociali

Tra le altre misure di interesse, in tema di **previdenza**, in sede parlamentare è stata approvata una misura secondo cui gli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata - con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025 - possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una **maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica** a proprio carico non superiore a due punti percentuali (art. 1, commi 169-170). La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo non concorre al calcolo della maturazione degli importi soglia per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (v. art. 24, co. 7 e 11, DL. n. 201/2011) ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva sono deducibili dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato. È prevista l'emanazione di un decreto da parte del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, per la disciplina delle modalità attuative delle nuove disposizioni. L'intervento desta perplessità, con riferimento alla sua efficacia e operatività; inoltre, la previsione rischia nei fatti di andare in concorrenza con la destinazione da parte dei lavoratori di risorse alla previdenza complementare.

In tema di **previdenza complementare**, si registra l'estensione anche alla pensione anticipata a 64 anni della possibilità - inizialmente prevista solo per la pensione di vecchiaia - di raggiungere l'importo soglia del trattamento pensionistico di primo pilastro, cumulando l'importo del primo assegno con il valore teorico della rendita erogata dal Fondo pensione (art.1, comma 181). Nel corso dell'esame parlamentare, tuttavia, non sono state introdotte le altre misure auspiccate da Confindustria dirette allo sviluppo del secondo pilastro tra cui, in questa fase, l'apertura di nuovo periodo di scelta per tutti i lavoratori dipendenti tramite il c.d. "meccanismo del silenzio assenso".

Misure in materia di energia, ambiente, infrastrutture e appalti

In sede parlamentare sono state introdotte nuove disposizioni in materia di **concessioni di distribuzione dell'energia elettrica** (art. 1, commi 50 - 53). In particolare, si dispone che, sulla base di termini e modalità che verranno fissati con decreto interministeriale, i concessionari dell'attività di distribuzione di energia elettrica presentino piani straordinari di investimento pluriennale, al fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione, quale infrastruttura critica, e di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e rafforzamento della sicurezza delle infrastrutture.

L'approvazione dei Piani comporterà la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dai Piani stessi e, comunque, per un periodo non superiore a vent'anni. Il decreto interministeriale stabilirà i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari dovranno versare in ragione della rimodulazione.

Le maggiori entrate derivanti dalle nuove disposizioni saranno destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

Inoltre, è stata approvata una nuova misura che prevede l'adozione di un decreto interministeriale finalizzato a raggiungere gli obiettivi PNRR, in relazione allo Strumento finanziario dedicato all'**efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica**. Tale decreto stabilirà le modalità per l'attuazione della misura, definendo, tra l'altro, le tipologie di investimenti ammissibili, i destinatari dei finanziamenti, i contenuti e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri per la selezione, nonché le procedure di erogazione e controllo (art. 1, commi 513 - 519). Nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, saranno escluse dal beneficio le iniziative considerate dannose per l'ecosistema. Inoltre, è previsto che il sostegno finanziario possa essere cumulato con altre risorse non provenienti dall'Unione europea, purché non si superi il costo complessivo sostenuto per l'investimento.

Si introducono poi modifiche all'elenco dei beni e dei servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento. In particolare, si precisa che, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, nonché per favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, si esclude dall'applicazione dell'aliquota ridotta il **conferimento e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali** (art. 1, comma 49).

Si introducono poi disposizioni finalizzate alla **sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il MIT e l'ANAS**, la cui durata sarà fissata nel termine massimo di 50 anni, in luogo dell'attuale, che, sottoscritta nel 2002, aveva una durata di 30 anni. L'efficacia della misura è comunque subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 1, commi 521 - 522).

Inoltre, viene previsto: *i*) l'ulteriore incremento delle risorse destinate alla realizzazione del **ponte sullo Stretto di Messina**, pari a 1,5 miliardi di euro (art. 1, comma 528) e *ii*) l'impiego della complessiva somma di 708 milioni di euro (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del **Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico** (art. 1, comma 533).

In materia di **appalti**, sono state approvate modifiche all'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti (comma 532). In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 la possibilità di adottare, per gli appalti di lavori, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, con la precisazione che le variazioni rilevanti sono quelle in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, utilizzando i prezzi di riferimento. Inoltre, si dispone che gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento. Infine, si

consente anche per il 2025 e nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, le cui risorse vengono incrementate.

Università e ricerca

In tema di sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, si prevede che il MUR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR, possa sostenerne le attività attraverso un cofinanziamento condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione: affidabilità, impatto economico e sostenibilità, impatto sulla società intesa come comunità scientifica, impatto sulle policy, capacità di creare facilities (art.1, commi 579- 582). Gli indicatori saranno dettagliati con successivo decreto del Ministero. A tal fine, è istituito presso il MUR un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

La misura, riprendendo una proposta di Confindustria, prevede quindi l'introduzione di KPI in base ai quali valutare i centri nazionali e i partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC). Non è stata accolta la proposta di inserire anche gli ecosistemi territoriali. Tra i KPI vi sono anche le collaborazioni e le ricadute sul sistema imprenditoriale (in termini di risultati trasferiti, brevetti, spin off). L'introduzione di KPI sarebbe utile anche per le altre iniziative del PNRR sui temi dell'innovazione e del trasferimento tecnologico gestite dal MIMIT.

Ulteriori misure a sostegno degli investimenti e dell'internazionalizzazione

Si incrementano le risorse del Fondo istituito dal DDL di bilancio per il contributo in conto capitale da riconoscere alle imprese che hanno aderito alla procedura di **riversamento in tema di credito d'imposta ricerca e sviluppo**, stanziando 60 milioni per il 2028 (art. 1, commi 458 - 460).

Durante l'*iter* è stato poi istituito un Fondo presso il MIMIT a sostegno delle **imprese dell'indotto della società ILVA** con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. A valere sul fondo verrà riconosciuto un contributo a fondo perduto, in regime *de minimis*, a favore delle PMI fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti, il cui fatturato derivi esclusivamente o prevalentemente da rapporti commerciali con le imprese che gestiscono gli impianti siderurgici di ILVA. Con successivo decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, saranno disciplinate le modalità di attuazione del fondo, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese interessate e dell'importo massimo del contributo concedibile. (art. 1, commi 200 – 205).

In tema di sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese italiane**, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981, sono istituite le seguenti sezioni gestite da Simest (art. 1, commi 474 - 480): *i*) "sezione crescita", con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci,

o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione; *ii*) “sezione investimenti infrastrutture”, con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per il 2025, destinata all’acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell’esecuzione di contratti all’estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane; *iii*) “sezione venture capital e investimenti partecipativi”.

Inoltre, ancora in tema di internazionalizzazione, è stata approvata un’ulteriore nuova misura secondo cui le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge n. 394/1981 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare **investimenti nell’America centrale o meridionale** oppure che sono stabilmente presenti o esportano o si approvvigionano nell’America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale (art. 1, comma 463). L’introduzione di riserve dedicate per favorire l’interscambio, gli investimenti e l’operatività delle imprese in aree geografiche prioritarie va nella direzione indicata da Confindustria. Tuttavia, per rendere le misure più incisive e ampliare la platea di imprese beneficiarie, sarebbe opportuno elevare gli stanziamenti in ragione della rilevanza delle aree geografiche destinatarie tenendo conto, ad esempio, della presenza di imprese italiane operanti in questi mercati e del valore annuale dell’export nazionale. Sempre con riferimento alle stesse misure, andrebbero altresì esplorati interventi migliorativi volti ad estendere il limite del 20 per cento per la quota di cofinanziamento a fondo perduto anche ad imprese non localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno.